

Malta, Italy and Taxation: Current Issues

Rovigo, April 5th 2022
Avv. Valentina Passadore, Università di Ferrara



Dipartimento
di Giurisprudenza

Programma dell'intervento

1. L'industria del gioco e il suo rilievo nell'economia Italiana;
2. La fiscalità del gioco nelle imposte dirette;
3. Aspetti transazionali con particolare riguardo alle attività Italo – maltesi
4. Case law della Corte di Cassazione

Il gioco come attività commerciale

- Il gioco d'azzardo e le scommesse sono da sempre un'attività con rilevante impatto economico a livello mondiale: questo sia in contesti nei quali l'attività è regolata dall'ordinamento vigente, sia in scenari caratterizzati da un diverso grado di illiceità.
- Numero dei giocatori d'azzardo legale in Italia è di 6 su 10, di cui 4 prediligono il gioco online;
- Gli operatori del settore hanno ben presente ciò, per questo motivo hanno deciso di investire i loro capitali in società di *gaming* online;
- Gran parte di questi operatori economici hanno scelto come base della propria attività Malta.

Malta e l'industria del gioco *online*

- Malta offre all'industria del gaming on line una legislazione molto favorevole e completa dal punto di vista della regolamentazione;
- Normativa sul Remote Gaming (Regulation on Remote Gaming) è stata promulgata agli inizi del 2004 e continua costantemente a modificare e migliorare la normativa vigente in modo da accrescere la reputazione di Malta come legislazione degna di riscuotere la fiducia dei giocatori e degli operatori;
- Centinaia di aziende di giochi on line di piccole medie e grandi dimensioni hanno scelto di operare da Malta per sfruttare il suo sistema fiscale, l'eccellente sistema finanziario, le strutture di hosting, la forza lavoro competente e il facile accesso al Regolatore;
- La presenza delle società di gioco on line rappresenta il 11% dell'economia di Malta.

Segue ...

- Essere percepiti dai giocatori come un'impresa sicura e attendibile conferisce maggiore credibilità ai siti di gioco on line, il che li rende in grado di attrarre un numero maggiore di potenziali giocatori e di conseguenza maggiori ricavi.
- L'Autorità Lotterie and Gaming Authority (LGA) rilascia le licenze per attività di gaming on line ad operatori economici che hanno dimostrato di possedere la “necessaria capacità finanziaria e imprenditoriale” per condurre con successo le attività di “betting”.

LA LICENZA PER IL GIOCO

- Ottenere una licenza per gaming on line a Malta consiste in una procedura di richiesta dettagliata, il richiedente e l'attività prospettata vengono sottoposti a una minuziosa analisi al fine di assicurarsi che tutti i requisiti fissati per legge dalle normative locali e internazionali siano rispettati. Una procedura così rigorosa rappresenta, a lungo termine, un vantaggio per l'operazione stessa. Evitando l'insorgere di problematiche, gli operatori contribuiscono ad accrescere la reputazione della giurisdizione maltese il che, a sua volta, ha effetti positivi per le aziende locali titolari di licenza.
- La procedura di licenza è piuttosto articolata ma, grazie alla professionalità degli incaricati, solitamente non richiede più di cinque o sei mesi.
- Malta propone tre principali tipi di licenza di gioco remoto (classe 1, 2 e 3) e una quarta categoria per la fornitura di software operativo a una di queste tre classi (classe 4).

La fiscalità del gaming a Malta

I titolari di licenze di gioco online devono essere società locali e devono pagare:

- ➔ **La Corporation Tax** imposta sul reddito delle società (imposta equivalente all'IRES italiana) la cui aliquota è del 35%, ma il 6/7% dell'imposta pagata viene rimborsata ai propri azionisti, al momento della divisione degli utili, se questi non sono maltesi.
- ➔ **La tassa di gioco** la tariffa varia in base alla classe di licenza.
- ➔ **L'Imposta sul valore aggiunto** che rappresenterà una maggiorazione del 18% sui costi.

I servizi prestati dalle società di gioco sono esenti dall'IVA e senza rimborso, a differenza della maggior parte delle altre imprese, l'IVA diventa un costo che non può essere recuperato.

Malta, non impone tasse sulle plusvalenze, ritenuta alla fonte o altre imposte su società con azionisti stranieri.

Gaming e gioco d'azzardo in Italia

- La disciplina del prelievo erariale del settore dei giochi prevede modalità e aliquote diverse a seconda dei vari tipi di gioco;
- Le entrate per l'erario provenienti dal settore sono sia di carattere extra-tributarie che tributarie.

Segue: lo scenario italiano ...

- PREU Prelievo erariale unico

- L'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n.269 del 2003 ha istituito il Prelievo erariale unico (Preu), originariamente fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, che **si applica agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito** identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- Si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, new slot, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.

Segue: lo scenario italiano ...

- **L'imposta unica**

istituita dal decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, **si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero.** Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco; la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall'ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. I soggetti passivi dell'imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

- **IVA**

Art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, **che si applicava esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro.**

Dal 2012, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011, **è stato introdotto un prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 per alcuni giochi.**

Da ultimo, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha fissato tale prelievo al 12 per cento per alcuni giochi: videolottery, Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e SiVinceTutto SuperEnalotto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar, e all'8 per cento per le vincite al lotto.

Segue: lo scenario italiano ...

La Corte di Cassazione , con la recente ordinanza del 30 marzo 2021, n. 8757 (seguita da numerose altre: cfr., tra le tante, Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728- 9735/2021), si è più volte espressa sul tema dell'imposta unica sulle scommesse su bookmaker esteri e nazionali riguardante sia società maltesi ma anche società di altri stati UE.



Ordinanza n. 3868 del 2022 su imposta unica su scommesse e bookmaker esteri

➔ parte attrice: l'Agenzia delle Dogane. La quale aveva effettuato varie contestazioni nei confronti di una società di diritto maltese, relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013, quale coobbligata solidale con una ditta svolgente l'attività di centro di trasmissione dati, per mancato pagamento dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse a quota fissa.

➔ convenuta: la società Maltese. La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Provinciale, la quale aveva rigettato il ricorso, con sentenza poi confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale.

Segue ...

La ricorrente tra i vari motivi di impugnazione, lamentava:

- la violazione dell'art. 1, comma 66, della L. n. 220 del 2010, è norma innovativa e non imperativa, per questo motivo non poteva trovare applicazione retroattiva, rispetto al centro di trasmissione dati, in relazione agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore.
- la violazione della Direttiva CE n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, per violazione del divieto di doppia imposizione, presentando l'imposta unica sulle scommesse "caratteristiche che la sovrappongono all'imposta sul valore aggiunto".

Avverso tale sentenza di secondo grado la società ha proposto ricorso per Cassazione.

DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE:

La Corte ha dichiarato che tutte le censure erano infondate. La decisione è stata basata sia sulla giurisprudenza costante della Corte stessa ma in particolare dai recenti interventi della Corte Costituzionale (sentenza 23.1.2018, n. 27) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18).

Corte Costituzionale 23.1.2018, n. 27

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del Dlgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie (e dunque, non il bookmaker estero) operanti per conto di soggetti privi di concessione. Per quel periodo non si può infatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220;

b) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano in relazione alle norme concernenti non già i consumi, quanto, al contrario, la libera prestazione di servizi, presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17). Come già recentemente chiarito dalla Cassazione (cfr. Cass., Sez. 5, 21.9.2021, n. 25450; Cass., Sez. 5, 14.7.2021, n. 20013), il tributo che qui rileva è, del resto, differente da una imposta sulla cifra di affari.

CGUE sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18 ha chiarito che:

a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria, operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione, poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria, che costituisce il presupposto impositivo.

b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri.

c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.

CONCLUSIONI

Queste sentenze a grappolo della Cassazione non hanno assolutamente un fine discriminatorio e disincentivante verso gli operatori del gioco situati all'estero, ma sono volte a adeguare alle modifiche dell'imposta gli operatori del settore per garantire i giocatori.

Malta in particolar modo non deve vedere le sentenze come un atto di accusa verso il regime dei giochi ma piuttosto come una volontà italiana e UE di far sì che gli operatori del gioco online stabiliti in Italia si dotino di concessioni e licenze.

Questo può essere visto in un'ottica esaltativa della normativa maltese che è “specializzata” nel gioco è infatti come ho ribadito all'inizio della mia trattazione è molto vantaggioso il sistema maltese sia dal punto di vista di puntualità, professionalità degli operatori, velocità nell'ottenimento delle licenze e concessioni.

Grazie per l'attenzione



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**Dipartimento
di Giurisprudenza**